

AULA 'B'



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Oggetto

**Risarcimento
pubblico
impiego**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | | |
|---|----------------------|---------------------------|
| Dott. LUCIA TRIA | - Presidente - | R.G.N. 1071/2024 Cron. |
| Dott. CATERINA MAROTTA | - Consigliere - | Rep. |
| Dott. SALVATORE CASCIARO | - Rel. Consigliere - | Ud. 09/10/2024 CC |
| Dott. NICOLA DE MARINIS | - Consigliere - | |
| Dott. FEDERICO VINCENZO AMEDEO ROLFI | - Consigliere - | |

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1071-2024 proposto da:

[REDACTED] domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
[REDACTED]

- ricorrente -

contro

2024

3933

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA, in persona
del Commissario Straordinario pro tempore, domiciliata in
ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE



SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall'avvocato [REDACTED]

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 691/2023 della CORTE D'APPELLO di
CATANIA, depositata il 26/06/2023 R.G.N. 449/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 09/10/2024 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO.

RILEVATO CHE:

1. il ricorrente, collaboratore professionale sanitario con mansioni di infermiere di livello D, ha agito, nei confronti dell'ASP [REDACTED] di Siracusa, per ottenere i) il risarcimento del danno per l'inadempimento contrattuale della datrice di lavoro che lo aveva adibito a turni di reperibilità in numero maggiore di quello previsto dall'art. 7 comma 10 del c.c.n.l. integrativo del 20.9.2001, danno quantificato in euro 100,00 per ogni turno di disponibilità in più, nonché ii) il risarcimento del danno psicofisico sofferto e del danno da mancata fruizione dei riposi compensativi a seguito di turni di pronta disponibilità prestati in giornate festive, da liquidarsi in misura pari all'equivalente economico di una giornata lavorativa per ogni riposo non fruito;

2. il Tribunale ha respinto le domande; la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado affermando che il ricorrente non aveva allegato e provato che le modalità della "immediata reperibilità" fossero tali da limitare fortemente la possibilità di gestire il proprio tempo libero dedicandosi alla coltivazione dei propri interessi



in guisa da consentire di configurare il turno di pronta disponibilità come orario di lavoro a ogni effetto;

il giudice d'appello ha aggiunto che era da escludere che la semplice adibizione a un numero di turni superiore al limite invalicabile previsto dal contratto collettivo costituisse inadempimento contrattuale (beninteso, in assenza di elementi per poter affermare che l'azienda avesse abusato di tale strumento con violazione dei criteri di buona fede e correttezza);

la Corte d'appello ha poi affermato la sussistenza di un difetto di allegazione e prova anche rispetto alla richiesta di risarcimento del danno da usura psicofisica;

3. avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il lavoratore sulla base di cinque motivi, cui si oppone l'ASP con controricorso assistito da memoria.

CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo si denuncia l'illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo della controversia ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e per l'illogica e contraddittoria motivazione in ordine alla prova della limitazione del proprio tempo libero derivante dalle modalità di pronta reperibilità; la Corte di merito avrebbe dovuto valutare i turni di reperibilità «per periodi che almeno in media sono stati pari a circa la metà di ogni mese, se non di più» condizionando la vita personale del dipendente cui era di fatto impedito di «fare liberamente cose a una certa distanza territoriale dal posto di lavoro»;

2. con la seconda critica si deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme del c.c.n.l. integrativo del 20/9/2001 ed omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., nonché l'illogica



e contraddittoria motivazione in ordine al non ritenuto inadempimento datoriale;

la Corte di merito aveva "dimenticato" che l'ASP aveva, a causa della carenza di personale, «sottoposto per ben 10 anni il dipendente a una media di 9-11 turni mensili di pronta disponibilità rispetto ai 6 turni» previsti ex art. 7 comma 10 c.c.n.l. integrativo, cit., e che ciò integrava un abuso per violazione delle clausole generali di buona fede e correttezza nello svolgimento del rapporto contrattuale e, di riflesso, un danno risarcibile;

3. con il terzo motivo si lamenta l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme del c.c.n.l. e per omesso esame circa un fatto decisivo della controversia ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. nonché per l'illogica e contraddittoria motivazione in ordine alla mancata concessione del riposo compensativo;

la sentenza impugnata non aveva ritenuto dovuto, a prescindere da una richiesta del lavoratore e dalla valutazione di convenienza dell'interessato, il riposo compensativo nel caso di "reperibilità attiva" e aveva disatteso pertanto la richiesta di ristoro del danno non patrimoniale per la mancata concessione del detto riposo;

4. con il quarto mezzo si denuncia l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme del c.c.n.l. e per omesso esame circa un fatto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., nonché l'illogica e contraddittoria motivazione in ordine alla assenza del danno da usura psicofisica;

i giudici di secondo grado e prima ancora quelli di primo grado avevano rigettato le istanze istruttorie (c.t.u. medico-legale) volte a



provare il danno in questione e poi avevano affermato che il ricorrente prospettava l'esistenza di un danno *in re ipsa*; in ogni caso, la prova del danno era qui da ritenersi superflua perché dalla sistematica violazione della disciplina collettiva e del diritto al riposo conseguiva la necessità di ristorare il relativo danno, che era dimostrabile anche per presunzioni semplici;

5. con il quinto, ed ultimo, motivo si denuncia l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme del c.c.n.l. ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; il ricorrente si lamenta della statuizione sulle spese: il giudice d'appello avrebbe ritenuto l'appellante soccombente condannandolo alle spese legali, quantunque esistessero ragioni valide per compensarle ex art. 92 cod. proc. civ., ragioni su cui la Corte aveva sorvolato adottando una motivazione meramente apparente;

6. la prima censura, là dove è formulata ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non è conforme al testo dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, come novellato dell'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, ed inoltre incontra l'ulteriore sbarramento della 'doppia conforme' ai sensi dell'art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., norma introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. a) del medesimo d.l. n. 83/2012 e applicabile ai giudizi di appello instaurati, come nella specie, dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della medesima legge (Cass. n. 7478/2024);

7. il secondo e il quarto motivo sono da esaminare congiuntamente per la stretta connessione logico-giuridica;

8. essi sono ammissibili, prospettando il ricorrente una violazione della disciplina collettiva di comparto e dei principi in materia di inadempimento contrattuale, senza che in contrario possa obiettarsi che



trattasi di motivi "misti", essendo noto l'orientamento di legittimità secondo cui «il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati» (Cass. S.U. n. 9100/2015);

9. i motivi sono altresì fondati, dovendo farsi in questa sede richiamo, anche ex art. 118 att. cod. proc. civ., ai principi di cui a Cass., Ordinanza n. 21934 del 21/07/2023;

9.1 l'oggetto del contendere riguarda, infatti, l'asserita illegittimità della richiesta di prestazioni di pronta disponibilità perché avvenuta in misura asseritamente abnorme rispetto alla regola fissata dalla contrattazione collettiva ed il danno che da ciò sarebbe derivato;

fin dal suo ricorso introduttivo il ricorrente aveva dedotto che, nello specifico, lo strumento previsto dall'art. 7 comma 10 c.c.n.l. cit. «era stato illecitamente utilizzato prevedendo per ciascun dipendente la media di 9-11 turni mensili di pronta disponibilità invece dei previsti 6 turni» con «l'incredibile cifra di 432,5 turni di pronta disponibilità dal 2009 al 2016 in eccedenza rispetto a quelli normativamente previsti» (cfr. p. 2 ricorso ex art. 414 cod. proc. civ.); si tratta delle stesse circostanze riportate alla pag. 8, I cpv., del ricorso per cassazione, dove si parla, senza alcuna specifica contestazione *ex adverso*, di una media di 9-11 turni mensili rispetto ai sei contrattualmente previsti;



questa S.C., interpretando analoga norma contrattuale dell'Area medica, ha fissato il principio, da prendere a base del ragionamento da svolgere in questa sede, in forza del quale la previsione secondo cui «di regola non potranno essere previsti per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese» (nel caso di specie, non trattandosi di dirigente, declinata dal c.c.n.l. di comparto nel senso che "di regola non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese") va intesa come precetto di natura programmatica e non come limite temporale invalicabile, avuto riguardo al tenore letterale della norma, alla qualità dei destinatari e alla natura del servizio reso, fermo restando il diritto alla retribuzione per i turni eccedentari e salvo il risarcimento del danno nel caso di pregiudizio per il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore; pertanto, per i turni di pronta disponibilità resi oltre il numero di dieci (qui, sei) mensili deve essere corrisposta la specifica indennità retributiva prevista dall'art. 17, comma 5, del medesimo c.c.n.l. (qui, art. 7, comma 6, c.c.n.l. comparto sanità 20 settembre 2001, integrativo del c.c.n.l. 7.4.1999): Cass. 15 dicembre 2022, n. 36839; in senso analogo, quanto al pagamento delle prestazioni, Cass. 8 novembre 2019, n. 28938;

la peculiarità del caso di specie riposa nel fatto che la contrattazione ammette il superamento dei limiti da essa stessa fissati, ma è il concreto atteggiarsi della mancata fruizione piena dei riposi, per le sue modalità di manifestazione, che può far prospettare l'insorgenza del diritto al risarcimento, in ragione del carattere usurante e della lesione della personalità morale (art. 35 e 2 Cost., in relazione all'art. 2087 cod. civ.) del lavoratore che deriverebbe dall'impedimento al ristoro ed alla conduzione di una vita compatibile con gli impegni lavorativi;



in sostanza, il superamento dei limiti di turni normali, ovvero sia quello previsto come "di regola", non è in sé ragione di inadempimento datoriale, ma lo può diventare se in concreto si determini un'interferenza tale, rispetto alla vita privata del lavoratore, da far individuare un pregiudizio al diritto al riposo; tale pregiudizio, proprio per la natura elastica della norma collettiva, per essere individuato, necessita di un superamento significativo di quel limite, fino al punto di poter dire che la vita personale del lavoratore, in ragione di ciò, sia stata inevitabilmente compromessa;

9.2 a questo proposito, l'affermazione della Corte territoriale secondo cui «deve escludersi che la semplice adibizione ad un numero di turni superiore a quello previsto, non come limite invalicabile dal contratto collettivo, costituisca inadempimento contrattuale», nella sua stringatezza, è manifestamente irragionevole prescindendo del tutto dal contesto delle allegazioni e coglie quindi nel segno la censura del ricorrente sotto il profilo della violazione della norma collettiva, nel senso che quest'ultima, nel fissare un parametro di normalità ("di regola"), rende illegittimo il ricorso in forma smodata a quella turnistica e resta pacificamente violata nel momento in cui i turni fatti svolgere sono, anche per la concentrazione degli stessi in singoli periodi e/o per il generalizzato loro protrarsi negli anni, al di fuori da ogni tollerabile dimensione quantitativa;

le misure dell'accaduto potrebbero essere tali, per singoli periodi contrattuali, da valicare senza altre possibilità il limite – se si vuole poi comunque imposto anche da regole di buona fede che fanno della proporzionalità rispetto alla vicenda reale il proprio fondamento ultimo – che è implicito nella previsione collettiva;



è quindi indubbio che il profilo dell'inadempimento sia stato mal apprezzato dalla Corte territoriale e che la norma collettiva non consenta di individuare un diritto *tout court* dell'ente sanitario di richiedere prestazioni con abnormi modalità quantitative;

9.3 conclusioni non diverse valgono sotto il profilo del danno;

i precedenti di questa S.C. sono chiari nel precisare che, al di là dello sfociare del pregiudizio (danno-conseguenza) in condizioni di patologia psicofisica, di cui non vi è traccia nelle difese del ricorrente, qualora venga in gioco la violazione del diritto al riposo e dunque della personalità del lavoratore, il danno è *in re ipsa* (Cass. 24563/2016; Cass. 14710/2015; Cass., 16398/2004 citate), sicché l'ulteriore affermazione del giudice d'appello secondo cui «il ricorrente non ha specificato alcunché di concreto in ordine alla propria condizione personale, ritenendo sostanzialmente il danno *in re ipsa*» si pone anch'essa in dichiarato contrasto con il principio sopra riportato;

nel caso di specie, attraverso "turni" di reperibilità per periodi che secondo il ricorrente erano in media pari a un terzo di ogni mese, se non di più, per un arco di tempo di circa sei anni, potrebbe essersi in effetti determinata una situazione atta a realizzare un condizionamento illecito della vita personale, perché le dimensioni dell'impegno potrebbero essere tali da impedire in concreto, in singoli archi temporali, la possibilità stessa di fare liberamente cose ad una certa distanza territoriale dal posto di lavoro;

ciò anche perché riposo, nel suo significato più pieno e completo, significa allontanamento anche mentale dalla necessità di mantenersi a disposizione del datore di lavoro e l'entità dell'impegno di cui si è detto potrebbe aver impedito (e il dato andava accertato dal giudice del merito) il realizzarsi di tale fine; non vi era dunque necessità che il ricorrente



allegasse alcunché di specifico, perché quella misura dell'impegno di disponibilità, specie se concentrata maggiormente in alcuni archi temporali, più o meno estesi, avrebbe potuto integrare la negazione in sé di un tratto della vita personale e dunque un danno alla personalità morale del lavoratore, per essersi perduto il riposo ed essersi in tal modo realizzata un'interferenza illecita nella sfera giuridica inviolabile altrui (art. 2 Cost.) munita, in questo, di specifico riconoscimento costituzionale (art. 35, comma 1, e nei principi sottesi all'art. 36, commi 2 e 3 Cost.), oltre che di riconoscimento in fonti eurounitarie (direttiva 2003/88/CE) ed internazionali (Convenzioni OIL sull'orario di lavoro, a partire dalla n. 1 del 2019, resa esecutiva dal R.D.L. 1429/1923);

tale lesione, come per altri beni personalissimi, potrebbe costituire in quanto tale "perdita" risarcibile, potendo anzi risultare fuorviante pretendere necessariamente l'esistenza di perdite-conseguenza diverse;

il danno matura, in tal ipotesi, senza che rilevino più di tanto allegazioni di dettaglio atte e differenziare a tutti i costi una situazione pregiudizievole che tendenzialmente ha una base uguale per tutti, per il fatto della lesione alla vita personale che scaturisce dalla violazione del diritto al riposo nei termini di abnormità di cui si è detto; l'esistenza di ulteriori danni-conseguenza (come quello alla salute) certamente comporterebbe specifici risarcimenti ad essi riconnessi (v. ancora Cass. 24563/2016 cit.), ma il ristoro prescinde da essi e deriva già dal pregiudizio alla vita personale considerato come tale;

questione diversa, rispetto alla quale valgono evidentemente cauti apprezzamenti di natura equitativa, è quella delle modalità di stima di tale danno, ma non si può dire che il pregiudizio sia da escludere a



prescindere, come ha fatto la Corte di merito, perché ben potrebbe essersi determinata in sé l'alterazione di una dinamica personale - quella del distanziamento dal lavoro in direzione del riposo - la cui tutela è indefettibile sulla base dei parametri di principio sopra richiamati;

9.4 alla stregua di tali considerazioni, i motivi secondo e quarto meritano quindi accoglimento;

la sentenza impugnata va cassata *in parte qua* con rinvio per un nuovo esame alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, la quale, in osservanza dei principi enunciati, dovrà accertare se l'entità dello scostamento tra i turni previsti e quelli effettuati abbia in concreto determinato un'interferenza, rispetto alla vita privata del lavoratore, tale da comprometterne in maniera intollerabile il diritto al riposo, la cui lesione il datore di lavoro è tenuto, in tal caso, a risarcire indipendentemente dalla causazione di un pregiudizio (danno-conseguenza) di natura psicofisica, trattandosi di un danno *in re ipsa*;

10. il terzo motivo non è esente da profili di inammissibilità laddove prospetta per la prima volta nel ricorso per cassazione il diritto a un riposo compensativo per i turni di "reperibilità attiva", circostanza di cui non v'è cenno nella sentenza impugnata;

in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito



né rilevabili di ufficio (Cass. SU 26/07/2018 n. 19874; Cass. 09/08/2018, n. 20694; Cass. 24/01/2019, n. 2038);

nell'esaminare la vicenda dedotta in giudizio, la sentenza impugnata si richiama alla giurisprudenza di legittimità sulla reperibilità «passiva» ed esclude che tale servizio possa essere equiparato al lavoro effettivo; in particolare, nell'interpretare le disposizioni contrattuali che qui vengono in rilievo, si è attenuta al principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, con plurime pronunce, ha escluso l'invocata equiparazione e ha evidenziato che dalla prestazione del servizio non deriva, quale effetto automatico, il diritto del dipendente a fruire del riposo compensativo, rimesso, invece, alla sua scelta discrezionale (Cass. 4.4.2016 n. 6491; Cass. 18.3.2016 n. 5465; Cass. n. 9316/2014; Cass. n. 11730/2013; Cass. n. 4688/2011; Cass. n. 27477/2008; Cass. n. 18812/2008);

le sentenze nn. 5465 e 6491 del 2016 hanno interpretato disposizioni contrattuali (art. 17 comma 6 del c.c.n.l. 3.11.2005 per l'Area dirigenza medica e veterinaria) di contenuto analogo alla norma pattizia che qui viene in rilievo (art. 7 comma 6 c.c.n.l. integrativo a tenore del quale: «Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale»), evidenziando che con riferimento al servizio che non abbia comportato la chiamata del dipendente, le parti collettive hanno previsto la concessione di un riposo compensativo «senza riduzione del debito orario settimanale», ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata dell'attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana; pertanto, l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di



riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta, la quale trova la sua *ratio* nella maggiore gravosità della prestazione che, in caso di fruizione del riposo compensativo, deve essere resa negli altri giorni lavorativi (Cass. n. 18654 del 2017);

11. stante l'accoglimento del secondo e del quarto motivo, resta assorbito il quinto (ed ultimo) motivo con cui il ricorrente si duole della statuizione sulle spese per la mancata compensazione delle stesse, senza considerare, peraltro, che la compensazione delle spese processuali, di cui all'art. 92 cod. proc. civ., costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito (v., per tutte, Cass. SS. UU. n. 20598 del 2008), il quale non sarebbe comunque tenuto a dare ragione, con espressa motivazione, del mancato uso di tale sua facoltà (Cass. n. 36668 del 2022; Cass. n. 34427 del 2021; cfr. altresì Cass., Sez. U., 15 luglio 2005, n. 14989).

P.Q.M.

La Corte: accoglie il secondo e il quarto motivo, rigetta il terzo, dichiara inammissibile il primo ed assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, Sez. IV, il 9 ottobre 2024.

La Presidente
Lucia Tria

